

## Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Ordinanza N. Data di registrazione

45 12/03/2024

OGGETTO:

LAVORI DI RFI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSO FERROVIARIO – ISTITUZIONE DI NUOVI TRATTI DI VIABILITÀ NELLE VIE NOIARE E MONTECASSINO IN LOCALITÀ SUMMAGA E CHIUSURA DEFINITIVA DEL PASSAGGIO A LIVELLO POSTO AL KM 50+188 DELLA LINEA FERROVIARIA TREVISO - PORTOGRUARO

## IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

Vista e qui confermata la propria Ordinanza n. 87 dell'8 agosto 2018, con la quale è stata istituita una nuova intersezione a rotatoria in via Noiare in posizione sottostante alla Tangenziale di Variante "di Portogruaro" alla Strada Statale 14;

Vista e qui confermata la propria Ordinanza n. 228 del 19.12.2022, con la quale è stato chiuso definitivamente il passaggio a livello posto al km 57+138 della linea ferroviaria Venezia - Trieste e contestualmente è stata istituita una nuova viabilità, denominata progettualmente Noiare 3.16, nella via Noiare in località Summaga in sostituzione del transito in corrispondenza di detto passaggio a livello soppresso;

Dato atto degli accordi intercorsi tra RFI Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il Dirigente dell'Area tecnica di questo Comune con i quali è stata concordata l'apertura, a far data dal 14 marzo 2024, del nuovo tratto di viabilità interessante le vie Noiare e Montecassino sottopassante la sede ferroviaria, viabilità sostitutiva del passaggio a livello posto in via Noiare al km 50+188 della linea Treviso- Portogruaro;

Accertato che sono stati portati a termine, da RFI, i lavori di realizzazione delle porzioni finali dei nuovi tratti di viabilità in via Noiare ed in via Montecassino, comprendenti il sottopasso ferroviario e nuovi innesti viari di congiunzione con i tratti principali di entrambe le vie;

Considerato che con la sottoscrizione di apposito verbale tra le parti le opere entreranno a far parte del patrimonio comunale;

Vista la realizzazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale e accertatane la conformità a quanto disposto dal Codice della Strada;

Ritenuto pertanto di dover regolamentare la nuova viabilità in occasione della sua apertura al pubblico passaggio;

Visto l'Art. 3 del D.Leg.vo 30.04.92, n. 285, Codice della Strada, che detta l'esatta definizione di Pista Ciclabile e gli Artt.190 e 182 del succitato D.Leg.vo, regolamentati dagli Artt. 146 e 377 del Regolamento di esecuzione, che disciplinano la circolazione dei velocipedi e dei pedoni;

Visto il decreto n. 1 del 22.01.2024 con cui il Commissario Straordinario ha attribuito al sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile l'incarico ex art. 110 c. 1 Tuel 267/2000 e art. 19, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 di dirigente della Polizia Locale e Protezione Civile, Area Vigilanza;

Visto gli Artt. 6 e 7 del D.Leg.vo 30.04.92, n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.92, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

## ORDINA

Dal 14 marzo 2024, non appena saranno terminate le attività di apertura della nuova viabilità meglio descritta in premessa, la circolazione sarà regolamentata come segue:

In via Noiare, strada a doppio senso di marcia ricompresa tra la via Noiari del limitrofo comune di Concordia Sagittaria e le intersezioni con i vari tratti di via Montecassino, fatte salve le disposizioni ordinate con le precedenti Ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale non in contrasto con la presente, è così regolamentata relativamente alla nuova viabilità di cui trattasi ora realizzata:

- in corrispondenza del sottopasso realizzato sotto la ferrovia di cui alla progressiva ferroviaria Km 50+188 della linea Treviso- Portogruaro, è consentito il transito nei due sensi di marcia a tutti i veicoli di altezza inferiore ai 3,30m con rispetto del *limite di velocità massima di 40 km/h*, *Divieto di Fermata* e *Divieto di Sorpasso* sulle rampe;
- In caso di allagamento del sottopasso l'apposita luce lampeggiante sarà accesa e sarà *Vietato* il *Transito* sullo stesso:
- Il tratto di via Noiare ricompreso tra il civico 14 ed il civico 40, dal quale si può raggiungere la *Strada Senza Uscita* via Gobesso, diventa *Strada Senza Uscita*;

In via Montecassino, strada a doppio senso di marcia ricompresa tra l'intersezione con le vie S.Benedetto e Franca della stessa località di Summaga e le intersezioni con i vari tratti di via Noiare, fatte salve le disposizioni ordinate con le precedenti Ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale non in contrasto con la presente, è così regolamentata relativamente alla nuova viabilità di cui trattasi ora realizzata:

- Il ponte sul Fiume Reghena è percorribile dai veicoli di *massa a pieno carico inferiore alle* 12t;
- Provenendo da detto ponte, all'intersezione con la nuova viabilità di via Noiare, i veicoli hanno l'obbligo di *Fermarsi e Dare la Precedenza*;
- I veicoli che da questa intersezione intendono svoltare a sinistra su via Noiare verso il nuovo sottopasso e quindi verso Concordia Sagittaria, devono avere *altezza inferiore ai 3,30m* e rispettare il *limite di velocità massima di 40 km/h*, il *Divieto di Fermata* ed il *Divieto di Sorpasso* sulle rampe;
- Il tratto di via Montecassino ricompreso tra la via Einaudi ed il civico 12 è *Strada Senza Uscita*;

Sul perimetro esterno della nuova viabilità delle vie Noiare e Montecassino sopra descritta sono istituiti un percorso ciclo pedonale promiscuo e degli attraversamenti pedonali e ciclabili; la circolazione nei percorsi ciclabili e pedonali ai sensi del Codice della Strada è riservata alle sole biciclette e pedoni: i ciclisti ed i pedoni, nei tratti nei quali sono istituiti percorsi ciclopedonali, devono obbligatoriamente circolare sugli spazi ad essi destinati, ai sensi degli Artt. 182 e 190 del Codice della Strada; ove il percorso a loro destinato si interrompa i conducenti di velocipedi e i pedoni devono usare la massima prudenza e cautela immettendosi nelle carreggiate a traffico veicolare o attraversando le stesse, evitando improvvisi cambiamenti di direzione ed assicurandosi che venga concessa loro la precedenza sugli attraversamenti ciclabili e/o pedonali;

Spetta agli Organi di Polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada dare specifica attuazione alla presente, farla rispettare e disporre temporaneamente quanto ritenuto utile ed indispensabile per la sicurezza della circolazione.

Per quanto disposto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e il personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada è incaricato sulla vigilanza della presente.

La presente Ordinanza, che revoca i precedenti provvedimenti sulla circolazione stradale che contrastano con quanto qui disposto, sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* ai sensi della Legge 69 del 18.06.2009 e attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Il Responsabile Area Vigilanza Poles Thomas / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)